

# LA COMMARA & PARTNERS

---

## STUDIO LEGALE TRIBUTARIO



### TAX NEWSLETTER

- Investimenti all'estero e Quadro RW: profili sanzionatori  
*Cass. n. 28077 del 30.10.2024*
- Notifica proveniente da casella pec non presente nei pubblici registri:  
riaperta l'ipotesi dell'inesistenza
- Riaperti i termini per il concordato preventivo biennale:  
scadenza al 12 dicembre 2024
- Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF  
e relative imposte sostitutive: scadenza al 16 gennaio 2025



[WWW.STUDIOLACOMMARA.IT](http://WWW.STUDIOLACOMMARA.IT)

A cura di  
Avv. Silvia Amplo

Dr. Stefano La commara

# Investimenti all'estero e Quadro RW: profili sanzionatori

Cass. n. 28077 del 30.10.2024



La recente sentenza n. 28077 emessa dalla Cassazione il 30.10.2024 ha stabilito che l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie estere rappresenta una violazione di natura sostanziale che ha severe implicazioni dirette sul sistema di monitoraggio fiscale: difatti, la funzione dell'obbligo di compilazione del quadro RW, in questi casi, è quella di consentire il controllo di investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, in quanto considerati manifestazioni di capacità contributiva dei contribuenti.

L'obbligo di dichiarazione è previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico del 22/12/1986 n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta di riferimento, detengono direttamente o siano titolari effettivi di investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione si è occupata di un caso in cui un contribuente non aveva compilato il quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli anni 2005-2008, omettendo di dichiarare le consistenze estere.

Secondo la difesa del contribuente, si tratterebbe di una violazione meramente formale, in quanto non avrebbe arrecato danno all'Erario. La Corte, nel respingere tale argomentazione, ha sottolineato che la mancata dichiarazione non può essere considerata una semplice irregolarità formale, ma costituisce un atto che compromette l'efficacia del sistema di controllo fiscale. Tale violazione, quindi, è considerata sostanziale e rilevante a fini sanzionatori poiché tale obbligo risponde a un'esigenza primaria di trasparenza e monitoraggio dei flussi finanziari. La ragione sottesa al sanzionamento in caso di mancata compilazione del Quadro RV, infatti, è quella di prevenire l'occultamento di capitali e di garantire la corretta applicazione delle imposte dovute, indipendentemente dal fatto che l'omissione comporti o meno un danno immediato all'Erario.

La sentenza in commento ha importanti implicazioni per i contribuenti italiani, poiché il principio affermato chiarisce che l'omessa dichiarazione di attività finanziarie estere non può essere sottovalutata o trattata come una semplice formalità priva di effetti. L'omissione non solo espone il contribuente a sanzioni significative, ma evidenzia anche la necessità di un approccio rigoroso nella gestione delle proprie dichiarazioni fiscali.

# Notifica proveniente da casella pec non presente nei pubblici registri: riaperta l'ipotesi dell'inesistenza.

Con la recentissima pronuncia n. 4405 dell'08.11.2024, i Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano hanno statuito che la notifica di una cartella di pagamento proveniente da un indirizzo pec dell'amministrazione non presente nei pubblici registri deve ritenersi giuridicamente inesistente e non nulla, in controtendenza rispetto al recente orientamento della Corte di Cassazione.

Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, infatti, la notifica proveniente da un indirizzo pec non presente in un pubblico registro non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire perché occorre che il contribuente provi quali pregiudizi sostanziali siano dipesi dalla ricezione della notifica da tale indirizzo. La notifica è poi nulla e non inesistente perché, ad ogni modo, ha raggiunto la sfera di conoscibilità del contribuente che è stato posto nella condizione di svolgere le opportune contestazioni.

Nel caso in esame, il ricorrente contestava la provenienza della cartella di pagamento da un indirizzo pec dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione non presente nel registro Ipa. L'Agenzia, di contro, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione poiché la pec di notifica risultava essere stata regolarmente ricevuta dal destinatario, non risultando in alcun modo lesa il diritto di difesa del ricorrente che aveva regolarmente instaurato il giudizio contro l'Agenzia che aveva emesso l'atto.

I Giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo giuridicamente inesistente la notifica della cartella richiamando la disciplina delle notifiche telematiche ricordando che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (articolo 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994).



La notificazione può essere eseguita utilizzando un indirizzo di pec del notificante risultante dai pubblici elenchi, ovvero da uno dei registri Ina, Reginde e Inipec. Ne consegue che qualunque notifica proveniente da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubblici registri risulta in contrasto con la richiamata normativa e, pertanto, priva di effetti.

La pronuncia dei giudici milanesi, seppur di merito, permette di confidare nell'emissione di provvedimenti che dichiarino l'inesistenza della notifica e non la nullità. Ad oggi, pertanto, la questione si può considerare ancora "aperta" nonostante le molteplici pronunce della Corte di Cassazione che considerano nulla la notifica pervenuta da indirizzi pec non presenti nei pubblici registri.

# Riaperti i termini per il concordato preventivo biennale: scadenza al 12 dicembre 2024.

Il d.l. 14.11.2024, n. 167 ha prorogato al 12 dicembre 2024 il termine di adesione al concordato preventivo biennale per le annualità 2024-2025, inizialmente stabilito dal d.lgs. 05.08.2024, n. 108 al 31 ottobre 2024, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La riapertura dei termini coinvolge, però, unicamente i soggetti ISA che, entro il 31 ottobre scorso, hanno regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi, ma non hanno aderito al concordato preventivo biennale; non è possibile, quindi, aderire per il tramite di una dichiarazione tardiva.



Il contribuente ISA che non ha originariamente espresso adesione al concordato, potrà aderire trasmettendo una dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024, nella quale non potrà essere indicato un minor reddito imponibile o un minor debito d'imposta, oppure un maggior credito rispetto a quanto riportato in quella originaria; deve quindi trattarsi di una dichiarazione integrativa che vede quale differenza rispetto alla dichiarazione originaria solo l'inserimento del quadro CPB ("concordato preventivo biennale").

In linea generale, si ricorda che per accedere al concordato preventivo biennale occorre compilare uno specifico "Modello Cpb" (ivi compresa l'ipotesi di adesione entro il 12 dicembre 2024), corredato dalle relative Istruzioni (cfr. il Provvedimento Prot. n. 68624/2024) e che, sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sia con la C.M. n. 18/E/2024, sia con alcune Faq disponibili sul proprio sito internet.



# Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive:

scadenza al 16 gennaio 2025

L'art. 7-quater del d.l. 19.10.2024, n. 155, il cui decreto legge di conversione è stato approvato il 28 novembre 2024 in prima lettura dal Senato rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tale differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, occorre fare riferimento:

- (1) ai compensi, per i lavoratori autonomi;
- (2) ai ricavi, per gli imprenditori.





Con riferimento al secondo punto, rilevano tutti i ricavi indicati nell'art. 85 del TUIR e, quindi:

- sia i ricavi c.d. "tipici", derivanti dalle cessioni di beni oggetto dell'attività dell'impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività dell'impresa;
- sia i ricavi c.d. "assimilati", quali i contributi in conto esercizio o quelli spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l'altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni.

Pertanto, dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:

- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
- le persone fisiche "non titolari" di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni "trasparenti" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Per i suddetti soggetti il termine di versamento resta quindi fermo al 2.12.2024 (posto che il 30 novembre cade di sabato) se hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno "solare".

Inoltre, per espressa previsione dell'art. 7-quater del d.l. n. 155/2024, dalla proroga sono esclusi:

- i "contributi previdenziali e assistenziali" (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
- i premi assicurativi INAIL.

È prevista, tuttavia, la possibilità di rateizzare quanto dovuto: anziché versare l'importo in un'unica soluzione entro il 16.1.2025, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi, entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).



# RICONOSCIMENTI

Le elevate competenze collocano lo Studio La Commara & Partners in una posizione di assoluta eccellenza qualitativa sul mercato nazionale della consulenza fiscale e legale, come testimoniano i numerosi premi e riconoscimenti attribuiti negli anni da "Il Sole 24 Ore", "Toplegal Awards", "Le Fonti Awards" e "Legalcommunity Italian Awards".



## CONTATTI

### ROMA



+39 06 3218140



[www.studiolacommara.it](http://www.studiolacommara.it)



Viale Bruno Buozzi, 64 - 00197



[segreteria@studiolacommara.it](mailto:segreteria@studiolacommara.it)

### MILANO



+39 02 76013359



in partnership con: [www.pglegal.it](http://www.pglegal.it)



Via Sant'Andrea, 3 - 20121

### NAPOLI



+39 081 18584553



in partnership con: [www.fpcorporatefinance.eu](http://www.fpcorporatefinance.eu)



Via G. Melisurgo, 15 - 80133

### DUBAI



in partnership con: [www.v7group.com](http://www.v7group.com)



API Trio Office Tower - Office 3001

